



Fondazione  
ARENA DI VERONA\*

Spett.le  
**OPERATORE ECONOMICO**

**LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016**

**FORNITURA DI "ELEMENTI SCENOGRAFICI IN VETRORESINA (COPIE) PER PROGETTO 'VERONA CAPITALE INTERNAZIONALE DELL'OPERA'"**  
**LOTTO N. 3: "BARBIERE DI SIVIGLIA"**

**Affidamento secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016.**

**CIG: 8249458419**

**Importo: Euro 35.000,00= (Euro Trentacinquemila/00) al netto dell'Iva di legge**

**Procedura autorizzata con Determinazione a contrarre n. 28 del 31/01/2020**

Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "ELEMENTI SCENOGRAFICI IN VETRORESINA (COPIE) PER PROGETTO 'VERONA CAPITALE INTERNAZIONALE DELL'OPERA'"

- LOTTO N. 1: "AIDA 1913"
- LOTTO N. 2: "AIDA ZEFFIRELLI"
- LOTTO N. 3: "BARBIERE DI SIVIGLIA"

effettuata da questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in esecuzione della determinazione del Sovrintendente n. 28 del 31/01/2020,

- Dato atto che la procedura di cui sopra è andata deserta in quanto non è pervenuta alcuna offerta per ciascuno dei lotti previsti, come rilevabile dal Verbale del Seggio di gara del 05.03.2020, pubblicato sul sito web della scrivente, nella sezione "gare e appalti", in corrispondenza della procedura *de qua*;
- Atteso che l'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione *"[...] qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate [...]"*;
- Considerato che nella iniziale Determinazione a contrarre n. 28 del 31/01/2020 punto 11), si dava atto della facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere alla Procedura Negoziata di cui all'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice, in ipotesi di procedura andata deserta; possibilità, successivamente, ribadita, nel citato verbale di gara del 05.03.2020.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

**SI INVITA**



codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dai relativi allegati alle condizioni che seguono. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

## **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - PREMESSE**

**1.1 Denominazione e indirizzo:** Fondazione Arena di Verona, con sede in 37121 Verona (Italia), Via Roma n.7/d; sito internet [www.arena.it](http://www.arena.it); e-mail [protocollo@arenadiverona.it](mailto:protocollo@arenadiverona.it); PEC [arenadiverona@legalmail.it](mailto:arenadiverona@legalmail.it)

**1.2 Tipo di amministrazione e luogo di svolgimento del servizio:** ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (allegato IV), la Fondazione Arena di Verona è organismo di diritto pubblico. Il luogo di svolgimento del servizio è presso l'Anfiteatro Arena in comune di Verona.

**1.3 Responsabile del procedimento,** ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Michele Olcese.

**1.4 Documenti di gara:** la Determina a contrarre del Sovrintendente n.28 del 31/01/2020; la documentazione di gara comprensiva della presente Lettera di Invito e dei relativi allegati. La documentazione concernente la gara è disponibile anche presso la sede di Fondazione Arena di Verona rivolgendosi al dott. Alessandro Vellini (e-mail: [alessandro.vellini@arenadiverona.it](mailto:alessandro.vellini@arenadiverona.it))

**1.5 Chiarimenti:** è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [arenadiverona@legalmail.it](mailto:arenadiverona@legalmail.it) **entro il 25.03.2020**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (Cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [www.arena.it](http://www.arena.it)

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. E' onere dei partecipanti consultare il sito prima di inviare il plico.

**1.6 Comunicazioni:** Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [arenadiverona@legalmail.it](mailto:arenadiverona@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E LOTTO UNICO

L'appalto ha ad oggetto la **fornitura di "ELEMENTI SCENOGRAFICI IN VETRORESINA (COPIE) PER PROGETTO 'VERONA CAPITALE INTERNAZIONALE DELL'OPERA'**

**- LOTTO N. 3: "BARBIERE DI SIVIGLIA" (CPV 39298000-7)**, consistente nella produzione e fornitura di copie di diversi elementi scenografici scultorei a corredo del progetto di arredo urbano denominato "Verona Capitale Internazionale dell'Opera"; elementi che verranno posizionati all'esterno, in punti di preminente interesse turistico e/o di passaggio in accesso al centro della città di Verona.

In conformità a quanto disposto dell'art. 51, comma 1 del d.lgs. 50/2016, la presente procedura si riferisce al **LOTTO N. 3: "BARBIERE DI SIVIGLIA" – n° 8 Rose**.

**L'importo a base d'asta per il servizio è di € 35.000,00= (Euro Trentacinquemila/00)** al netto dell'Iva di legge.

Trattandosi di mera fornitura senza posa in opera: i) non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); ii) non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appalto è finanziato con fondi propri di Fondazione Arena di Verona.

## 3. TEMPI DI CONSEGNA ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

**3.1 Tempi di consegna:** Per i tempi di consegna del materiale si rimanda, espressamente, al Capitolato Speciale d'appalto.

**3.2 Rinnovo ed opzione di proroga:** è escluso il rinnovo, anche tacito, del contratto.

**3.3 Costo della manodopera:** Trattandosi di appalto di "Fornitura senza posa in opera", non rilevano i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**3.4 Invariabilità dei prezzi:** i prezzi indicati nel contratto rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

**3.5 Pagamento del corrispettivo:** i pagamenti delle singole prestazioni verranno effettuati dalla Fondazione Arena, con mezzi propri, previa verifica della regolarità della specifica prestazione, entro 60 (Sessanta) gg. dalla data della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente, che verrà indicato dall'aggiudicatario.

**3.6 Recesso e risoluzione:** la Fondazione Arena di Verona si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo le previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, nonché la facoltà di risolvere di diritto il contratto medesimo ex art. 1456 cod. civ., nel caso di ripetute (almeno tre) segnalazioni negative sull'operato della ditta appaltatrice.

**3.7 Divieto di cessione:** il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, D.Lgs. 50/2016).

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### 4.1 Soggetti ammessi alla partecipazione



Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

**Ai sensi dell'art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata



dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo e all'art. 48 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera Invito.

### 6.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **6.2 Requisiti di capacità tecnica/professionale**

Il concorrente deve aver eseguito **nel triennio (2017-2018-2019)** forniture/affidamenti analoghi (*Produzione e fornitura di materiali ed elementi scenografici, scultorei e di arredo*) a quello oggetto del presente appalto per un importo complessivo (nel triennio) pari ad **almeno € 105.000,00= (Euro Centocinquemila/00)**.

Tale requisito è richiesto per comprovare la propria capacità nel settore oggetto dell'appalto rispetto all'importo ed alle caratteristiche dello stesso e in riferimento a pregresse esperienze acquisite nell'esecuzione di servizi/forniture/affidamenti analoghi.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante le seguenti modalità:

- elenco dei principali forniture/affidamenti analoghi effettuati **nell'ultimo triennio (2017-2018-2019)** con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati \*
- originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione del servizio/fornitura/noleggio, rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione \*

*\* Si precisa che il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione C Punto 1b del DGUE in relazione ai requisiti tecnico-professionali per forniture e affidamenti analoghi.*

*La comprova dei suddetti requisiti, per mezzo delle attestazioni/dichiarazioni relative alle forniture e affidamenti analoghi effettuati nel periodo di riferimento, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio della gara, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).*

### **6.3. Requisiti di capacità economico/finanziaria**

**A)** I Concorrenti devono possedere **un fatturato minimo annuo**, riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili **(2016-2017-2018)\* non inferiore ad € 52.500,00= (Euro Cinquantaduemilacinquecento/00)** IVA esclusa.

**\* Qualora, alla data del presente invito, fosse già stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019, il periodo utile ai fini della dimostrazione del requisito dovrà riguardare gli esercizi 2017 – 2018 – 2019.**

Tale requisito è richiesto per comprovare la propria solidità patrimoniale ed economico-finanziaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;





Fondazione  
ARENA DI VERONA®

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

*\*\* Si precisa che il concorrente potrà limitarsi, nella fase di presentazione della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, a dichiarare il possesso dei citati requisiti, compilando la Parte IV Sezione B Punto 1a del DGUE in relazione ai requisiti economico-finanziari.*

*La comprova dei suddetti requisiti, per mezzo della presentazione di copia dei bilanci / Modello Unico / Dichiarazione IVA, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio della gara, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati e poter procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva (ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).*

**B)** I concorrenti devono inoltre disporre di idonea referenza bancaria, rilasciata da almeno 2 istituti di credito.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la referenza richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In particolare, sono ritenuti documenti probatori, altrettanto rappresentativi della capacità economica, patrimoniale e finanziaria dell'operatore economico e, quindi, considerati idonei da FAV, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi approvati (2016-2017-2018 o 2017-2018-2019, se già approvati alla data di presentazione dell'offerta).

**C)** I concorrenti devono, infine, disporre di Polizza Assicurativa RCT/O, con massimale non inferiore ad € 500.000,00= (Euro Cinquecentomila/00)

#### **6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, dovendo, pertanto, essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **6.1** della presente Lettera Invito, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.



Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente punto **6.2** della presente Lettera Invito deve essere posseduto cumulativamente in capo al Raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato minimo annuo di cui al precedente punto **6.3** della presente Lettera Invito deve essere soddisfatto da ciascun membro del Raggruppamento.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), nonché quello relativo al possesso di idonee referenze bancarie (n.2) o di documentazione ad esse equipollente deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti.

#### **6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **6.1** della presente Lettera Invito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui, rispettivamente, ai punti **6.2 e 6.3** della presente Lettera Invito, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui ai precedenti punti **6.2 e 6.3** (art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali l'iscrizione alla CCIAA.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.





Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge n.55 del 14.06.2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "*Decreto Sblocca-cantieri*"); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'autorizzazione al subappalto, da rilasciarsi entro il termine di cui all'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 su formale istanza dell'Appaltatore, è, altresì, subordinata alla presentazione della documentazione di cui all'art. 105 commi 7 e 18 del D.Lgs. 50/2016 e alla verifica in capo al subappaltatore del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto da presente articolo, si rimanda espressamente alla disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

FAV non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA**



L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, per l'importo di **€ 700,00= (Euro Settecento/00)** corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

La garanzia di cui sopra è altresì corredata da **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con versamento a mezzo Bonifico Bancario su conto corrente n. 20821634 intestato a FONDAZIONE ARENA DI VERONA – IBAN: IT45Z0200805364000020821634. **In questo ultimo caso sarà onere del concorrente inserire nell'archivio "A", documentazione contabile comprovante l'effettuazione del versamento entro il termine di scadenza dell'offerta.**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Fondazione Arena di Verona);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;



- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 Gennaio 2018, n. 31 ;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- **documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**
- **copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal concorrente mediante apposita dichiarazione provvista di firma digitale.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **10. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO**

NON è previsto il sopralluogo obbligatorio presso l'Anfiteatro Arena.

Su richiesta dei concorrenti, FAV si rende comunque disponibile a consentire il sopralluogo facoltativo presso l'Anfiteatro Arena. A tal fine il concorrente dovrà fare richiesta a mezzo mail all'ing. MICHELE OLCESE (tel. 045/8051869 – e-mail: [michele.olcese@arenadiverona.it](mailto:michele.olcese@arenadiverona.it) - [direzione.allestimenti@arenadiverona.it](mailto:direzione.allestimenti@arenadiverona.it)), con l'indicazione dell'oggetto della gara e del nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare la presa visione. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati al concorrente con almeno 2 giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

#### **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Non è dovuto alcun contributo a favore dell'ANAC, trattandosi di procedura con importo a base di gara inferiore ad € 150.000,00=.

#### **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso sul tutto il territorio nazionale dovuta all'epidemia da COVID-19 e alle severe restrizioni disposte dal Governo con DPCM del 10.03.2020 (anche in merito agli spostamenti tra province/comuni e territori diversi), poiché la stazione appaltante è in fase di implementazione della piattaforma telematica per le procedure di gara e comunicazioni elettroniche, È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA MEDIANTE INVIO A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO: [ARENADIVERONA@LEGALMAIL.IT](mailto:ARENADIVERONA@LEGALMAIL.IT)**

**L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 31 MARZO 2020, come detto, a mezzo PEC all'indirizzo: [arenadiverona@legalmail.it](mailto:arenadiverona@legalmail.it).**

❖ Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:

OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 63 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI **“ELEMENTI SCENOGRAFICI IN VETRORESINA (COPIE) PER PROGETTO ‘VERONA CAPITALE INTERNAZIONALE DELL'OPERA’ - LOTTO N. 3: BARBIERE DI SIVIGLIA” - CIG: 8249458419**



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

❖ **Nel testo della PEC dovranno essere fornite le seguenti informazioni del mittente:**

- Ragione sociale – C.F. e P.Iva
- Indirizzo sede legale
- N. telefono e FAX
- Mail e PEC

**N.B. !! : IN ALLEGATO ALLA PEC DOVRANNO ESSERE PRESENTI N.2 (DUE) ARCHIVI COMPRESSI (IN FORMATO \*.ZIP; \*.RAR; \*.7Z; \*.JAR; \*.TAR; O ALTRI ANALOGHI), CIASCUNO PROTETTO DA UNA PASSWORD DIVERSA (per garantire la segretezza delle offerte sino al momento dell'apertura delle stesse) E DENOMINATI RISPETTIVAMENTE:**

- **“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**
- **“B – OFFERTA ECONOMICA”**

**LA STAZIONE APPALTANTE, SCADUTO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E ALL'ATTO DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, RICHIEDERÀ AL CONCORRENTE LA PASSWORD PER POTER ACCEDERE ALL'ARCHIVIO “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ED ESAMINARE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLO STESSO MODO SI PROCEDERÀ, AL TERMINE DELLA FASE AMMINISTRATIVA, PER POTER ACCEDERE ALL'ARCHIVIO “B – OFFERTA ECONOMICA” E DARE LETTURA DEI RIBASSI OFFERTI.**

**N.B. !! : TUTTE LE DICHIARAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 14 IVI COMPRESO IL MODULO OFFERTA ECONOMICA, RISPETTIVAMENTE INSERITI NEGLI ARCHIVI COMPRESSI “A” E “B” DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE DAL FIRMATARIO DOTATO DEI NECESSARI POTERI**

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuale ulteriore PEC in sostituzione a quella già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni alla PEC già recapitata, né integrazioni o sostituzioni dei singoli archivi allegati alla PEC, essendo possibile per il concorrente esclusivamente la sostituzione della PEC già presentata con altra PEC.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **A MEZZO FIRMA DIGITALE.**



Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'archivio "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo





speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **14. CONTENUTO DELL'ARCHIVIO "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

L'archivio "A" (con la dicitura "A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA") dovrà contenere, **pena l'esclusione dalla gara**:

**A) modello di domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (utilizzando il modello allegato sub "A"), redatta in lingua italiana e sottoscritta dal concorrente (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica) corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

**B) modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (utilizzando il modello allegato sub "B"), da parte dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con cui ciascuno di essi attesta il possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1 e 2 del medesimo Decreto;

**C) eventuale procura** (speciale o generale) comprovante i poteri e la legittimazione del procuratore a partecipare alla gara e a presentare l'offerta;

**D) capitolato (allegato H)** debitamente **sottoscritto** per accettazione dal titolare/legale rappresentante (qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o GEIE non ancora costituiti, il capitolato dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente); nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lettera "b" e lettera "c" D.Lgs. 50/2016, detto documento dovrà essere congiuntamente sottoscritto anche dal titolare/legale rappresentante della consorziata che eseguirà la prestazione.

**E) la "clausola 231"** (clausola etica ex L. 231/2001) allegata alla presente Lettera Invito (allegato I), debitamente **sottoscritta** dal concorrente;

**F) documentazione rilasciata da almeno 2 (due) istituti bancari o altro soggetto abilitato** (di data non anteriore a tre mesi) che attesti l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente, in relazione all'ammontare complessivo dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la referenza richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.



In particolare, sono ritenuti documenti probatori, altrettanto rappresentativi della capacità economica, patrimoniale e finanziaria dell'operatore economico e, quindi, considerati idonei da FAV, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi approvati (2016-2017-2018 o 2017-2018/2019, se già approvati alla data di presentazione dell'offerta).

**G) garanzia provvisoria:** documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, secondo quanto previsto al punto 9 della presente Lettera Invito;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

**H) nel caso di concorrente che ricorra all'istituto dell'avvalimento** di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016:

- dichiarazioni, redatte conformemente agli allegati F e G, che indichino: il nominativo dell'impresa ausiliaria (completo di indirizzo e di partita IVA) e i requisiti e/o le risorse messe a disposizione dell'impresa concorrente (avvalente);
- documentazione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e al precedente punto 7).

**I) dichiarazione di subappalto** (redatta conformemente all'allegato C) nel caso di concorrente che ricorra a detto istituto;

**L) nel caso di partecipazione di Associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti:** Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATI/Consorzio/GEIE, conformemente all'allegato L;

**M) nel caso di partecipazione di Associazione o consorzio o GEIE già costituiti:** Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

**N) Codice "PassOE"**, rilasciato dall'ANAC con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell'Autorità medesima; in caso di mancato inserimento del codice, verrà assegnato al soggetto che sia risultato aggiudicatario un termine perentorio per la consegna di detto codice, pena la decadenza dall'aggiudicazione;

**O) il DGUE** (Allegato M) secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 14.1;

**P) Copia conforme all'originale della Polizza Assicurativa RCT/O**, con massimale non inferiore ad € 500.000,00= (Euro Cinquecentomila/00);

- La documentazione di cui alle precedenti lettere D (capitolato sottoscritto), E (clausola 231) G (cauzione provvisoria), I (dichiarazione di subappalto) L (dichiarazione impegno alla costituzione dell'ATI/Consorzio/Geie), deve essere **unica**, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente (e così pure il codice "PassOE") e dunque, quando richiesto dalla presente Lettera Invito, sottoscritta congiuntamente.
- In caso di **concorrente singolo**, l'eventuale dichiarazione di subappalto (allegato C), la clausola 231 (allegato I), il Capitolato Tecnico/Prestazionale (allegato H), dovranno essere sottoscritti dal titolare dell'impresa/legale rappresentante della società.
- Nel caso di concorrenti costituiti da **imprese riunite** o associate o **che intendano riunirsi** o associarsi, la seguente documentazione: Dichiarazione di subappalto (allegato C); la clausola 231 (allegato I); Capitolato Tecnico/Prestazionale (allegato H); Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATI/Consorzio/GEIE (allegato L), devono essere



congiuntamente sottoscritti dal titolare/legale rappresentante di **ciascun** concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

- Nel caso di **consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c)**, le dichiarazioni contenute nell'allegato A, la eventuale dichiarazione di subappalto (allegato C), nonché la clausola 231 (allegato I) e il Capitolato Tecnico/Prestazionale (allegato H), devono essere congiuntamente sottoscritti anche dal titolare/legale rappresentante della consorziata che eseguirà la prestazione.

**TUTTE LE DICHIARAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE DAL FIRMATARIO DOTATO DEI NECESSARI POTERI.**

**Le dichiarazioni possono, pertanto, essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, in copia conforme all'originale, la relativa procura.**

#### **14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente dovrà compilare il DGUE, secondo il modello allegato alla presente Lettere di Invito (Allegato M). **Il DGUE, compilato e firmato digitalmente, dovrà essere inserito nell'archivio "A" contenente la documentazione amministrativa.**

Il DGUE dovrà essere compilato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, tra cui:

- Identità del committente: Fondazione Arena di Verona
- Codice fiscale: 00231130238
- Titolo o breve descrizione dell'appalto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "ELEMENTI SCENOGRAFICI IN VETRORESINA (COPIE) PER PROGETTO 'VERONA CAPITALE INTERNAZIONALE DELL'OPERA' - LOTTO N. 3: "BARBIERE DI SIVIGLIA"
- CIG : 8249458419

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (non compilare le parti barrate).

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 della presente Lettera Invito.

#### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (non compilare le parti barrate);
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria (non compilare le parti barrate);
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (non compilare le parti barrate);
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del



Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 15. CONTENUTO DELL'ARCHIVIO "B" – OFFERTA ECONOMICA

**Il secondo archivio**, con la dicitura "B - OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere l'**offerta economica**, redatta in lingua italiana, utilizzando l'**Allegato 'E' (Modello Offerta)**.

L'**offerta**, riportante i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.), la sottoscrizione (**a mezzo firma digitale**) del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o di altra persona dotata di poteri di firma e corredata dal documento di identità, **dovrà indicare in cifre ed in lettere**:

- **IL RIBASSO PERCENTUALE UNICO (%) sull'importo posto a base di gara, che l'operatore economico stesso offre per l'esecuzione della fornitura;**
- **l'importo offerto, scaturente dall'applicazione del ribasso di cui sopra.**

**N.B.:**

- **Trattandosi di mera fornitura di materiale senza posa in opera, per il presente affidamento: i) non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); ii) non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii**

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

L'offerta dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a 2 (due); eventuali decimali in più saranno troncati senza arrotondamento.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella più favorevole alla stazione appaltante.

Oltre all'offerta nell'archivio non devono essere inseriti altri documenti.

## 16. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta del concorrente è valida e vincolante per **180 (centottanta) giorni** decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione della stessa.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio del **MINOR PREZZO**, mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. **Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si procederà all'ESCLUSIONE AUTOMATICA** delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata mediante i criteri di calcolo di cui ai commi 2 e 2



bis del cit. art. 97, come riformulati dal D.L. n. 32/2019 (*c.d. Decreto “Sbloccacantieri”*) convertito con Legge n. 55/2019.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL'ARCHIVIO “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- **Luogo e data di celebrazione della gara:** la Gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno **01 Aprile 2020 alle ore 14:30**, c/o la Sala Fagiuoli di Fondazione Arena di Verona, sita in Verona, Via Roma 7/d o, in alternativa, in video-conferenza, garantendo, in tale ultima evenienza, il contraddittorio con i partecipanti e la facoltà di questi ultimi di intervenire, sottoporre quesiti e rilievi, chiedendo la verbalizzazione e/o registrazione delle attività svolte.

- **Soggetti ammessi alla apertura delle offerte:** potranno partecipare alle operazioni di gara i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

- **Apertura dell'archivio “A” – verifica Documentazione Amministrativa:** la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **01 Aprile 2020 alle ore 14:30** presso la Sala Fagiuoli di Fondazione Arena di Verona, sita in Verona, Via Roma 7/d o, in alternativa, in video-conferenza, garantendo, in tale ultima evenienza, il contraddittorio con i partecipanti e la facoltà di questi ultimi di intervenire, sottoporre quesiti e rilievi, chiedendo la verbalizzazione e/o registrazione delle attività svolte. Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Il Seggio di Gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo recapito delle PEC dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente lo stesso Seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera Invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. APERTURA DELL'ARCHIVIO “B - OFFERTA ECONOMICA”**





Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà all'apertura dell'archivio "B – OFFERTA ECONOMICA".

Il Seggio di gara, constatati i ribassi offerti, procederà ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice **si procederà all'ESCLUSIONE AUTOMATICA** delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante i criteri di calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del cit. art. 97, come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca cantieri).

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria.

**In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, NON si procederà all'esclusione automatica**, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse secondo le modalità indicate dall'art. 97 del Codice. In questo caso il R.U.P., valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse; si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del R.U.P. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

## **20. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Il Seggio di gara procederà all'effettuazione dei conteggi per stabilire la soglia dell'anomalia delle offerte con le modalità di cui all'art. 97, commi 2 e 2 bis del Codice, e precisamente:

### **1) Se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15 (art. 97, comma 2 del Codice):**

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) \*.

**\* Il punto di cui alla lettera d) si deve intendere nel senso che:**

- le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi si moltiplicano tra loro;
- il risultato della moltiplicazione viene tradotto in valore percentuale, che si applica poi allo scarto medio aritmetico;
- il risultato di quest'ultima operazione viene sottratto, in valore assoluto, alla sommatoria fra media aritmetica dei ribassi e scarto medio aritmetico, determinando in tal modo la soglia finale di anomalia.



**2) Se le offerte ammesse sono in numero da 5 a 14 (art. 97, comma 2 bis del Codice):**

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

**N.B.:**

- Verrà applicata l'esclusione automatica di tutte le offerte di valore pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata secondo le suindicate modalità;
- L'esclusione automatica di tutte le offerte di valore pari o superiore alla soglia di anomalia, sarà applicata solo nel caso in cui le offerte siano almeno in numero di 10 (dieci) (art. 97, comma 8 del Codice); in caso contrario le predette offerte saranno sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con gli offerenti, a partire da quella di massimo ribasso, come previsto al precedente art. 19 della presente Lettera Invito.

**21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta **non anomala**, chiudendo le operazioni di gara in vista dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.



L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona (previa approvazione degli atti di gara) e verrà tempestivamente e contestualmente comunicata per iscritto in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, a mezzo sottoscrizione con firma in originale autografa o mediante scambio del documento sottoscritto con firma digitale da ciascuna parte.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

## **22. ALTRE INFORMAZIONI**

a) Ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale nonché delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestita da ANAC, mediante il sistema AVCPASS (come imposto dal codice dei contratti pubblici), tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al servizio AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento a cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), l'interessato otterrà dal sistema un codice PassOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

b) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per la stipulazione del contratto; con la presentazione della domanda di partecipazione, i concorrenti consentono il trattamento dei dati; il titolare del trattamento è la Fondazione Arena di Verona.



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

- c) L'aggiudicatario dovrà presentare, a richiesta della Fondazione Arena di Verona e nel termine assegnato, tutti i documenti utili o necessari per addivenire alla stipulazione del contratto, pena la decadenza della aggiudicazione.
- d) Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà comunicato, la Fondazione Arena di Verona dichiarerà la ditta decaduta dall'aggiudicazione con riserva di aggiudicare il contratto al secondo classificato e via via ai successivi concorrenti in graduatoria.
- e) Fondazione Arena di Verona si riserva di disporre, ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione nei casi di estrema urgenza, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, cose, nonché per l'igiene e la salute pubblica, per il proprio patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti e contributi. Nel caso di avvio all'esecuzione della prestazione in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
- f) L'esito della gara verrà comunicato nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, comma quinto.
- g) Fondazione Arena di Verona si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto nonché la facoltà di revocare o comunque di non espletare la gara per qualunque motivo, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
- h) Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla Fondazione Arena di Verona gli estremi del conto corrente su cui versare il canone, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- i) Le spese relative alla pubblicazione della presente Lettera di Invito e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- j) Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.
- k) L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
- l) Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
- m) Il Responsabile del Procedimento è l'ing. MICHELE OLCESE.

Verona lì, 19.03.2020

FONDAZIONE ARENA DI VERONA  
Il Sovrintendente  
f.to Prof.ssa Cecilia Gasdia



Fondazione  
ARENA DI VERONA®

---

**Allegati :**

- A.** Modello di domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- B.** Modello di dichiarazione soggetti art.80 D.Lgs. 50/2016;
- C.** Modello di dichiarazione di subappalto;
- E.** Modello offerta economica;
- F.** Istituto dell'avvalimento (dichiarazione dell'impresa concorrente);
- G.** Istituto dell'avvalimento (dichiarazione dell'impresa ausiliaria);
- H.** Capitolato di gara;
- I.** Clausola 231 (clausola etica ex L. 231/2001);
- L.** Dichiarazione impegno alla costituzione di ATI/Consorzio/GEIE;
- M.** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)